



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

COPIA

N. 10
del 30-03-2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:	CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA PRINCIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **21:05**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

MASIN RICCARDO	P	DONA' ALESSANDRO	P
VILLAN LORIS	P	STURARO SOMMACAL NICOLA	P
LUNARDI PAMELA	P	BERTAZZO ANDREA	P
ROMAN RICCARDO	P	MENANDRO ANDREA	P

Presenti n. **8**, Assenti n. **0**

ASSESSORI ESTERNI

MILANI NICOLA	P
MIOLA STEFANO	P
BERTOLIN SILVIA	P

Assiste alla seduta la signora **NORTI DR.SSA MARIALUISA** Segretario

Il Signor **ROMAN RICCARDO**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

VILLAN LORIS
DONA' ALESSANDRO
MENANDRO ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

- Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest'ultimo Organo è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
- Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Trasmessa al Difensore Civico di in data

Ricevuta dal Difensore civico di in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio "on line", in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

N° _____ Registro atti pubblicati

Il Responsabile del Servizio
F.to Lionello Marco

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14-03-2016 N. 9

Oggetto:	CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA PRINCIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 20.000,00 per il comodato

gratuito ed € 82.633,15 per terreni agricoli ritornati esenti, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il DM del Ministero dell'interno N. 55 in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 18/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota/detrazione</i>
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>0,40%</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i>	<i>Esente*</i> <i>Altrimenti 0,80%</i> <i>come altri immobili</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,80%</i>
<i>Abitazioni tenute a disposizione</i>	<i>0,80%</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>0,76%</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i> <i>maggiorata di euro</i>

	50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
--	---------------------------------------------------------

* “l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Galzignano Terme ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario residente a Galzignano Terme appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”

ACCERTATO che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2015 ammonta a €. 357.310,00 a cui si deve aggiungere il mancato introito di € 25844,00 per terreni agricoli rispetto all’importo convenzionalmente accertabile di € 82.63,00 ed € 45.721,00 per incapienza del Fondo di solidarietà comunale 2014 che determina un potenziale gettito di € 428.875,00 aumentato di € 183.965,10 per effetto della trattenuta e versamento allo Stato a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,, a condizione che le stessa non risultino locate;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 24/02/2016, immediatamente eseguibile;

ANALIZZATO lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di confermare le aliquote e detrazioni IMU nei limiti stabiliti per l’anno 2015;

RITENUTO pertanto di approvare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:

<i>Fattispecie</i>	<i>Variazione +/-</i>
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>0,40%</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i>	<i>0,80%</i>
<i>Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D</i>	<i>0,80%</i>

<i>Terreni agricoli</i>	<i>Esente art. 1 comma 13 della L. 208/2015</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,80%</i>
<i>Abitazioni tenute a disposizione</i>	<i>0,80%</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,80%</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni</i>

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2015, rettificato in aumento ulteriormente per € 20.000,00 circa per stima rispetto all'esercizio 2014 e tenuto conto, il gettito IMU stimato per l'anno 2016 ammonta a €. 606.700,00 a cui si deve sottrarre la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per € 107.982,00 e le decurtazioni previste delle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 per € 78.880,00 ;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

I. confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per **l'anno di imposta 2016**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<i>Fattispecie</i>	<i>Variazione +/-</i>
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>0,40%</i>

<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i>	<i>0,80%*</i>
<i>Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D</i>	<i>0,80%</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>Esente art. 1 comma 13 della L. 208/2015</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,80%</i>
<i>Abitazioni tenute a disposizione</i>	<i>0,80%</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,80%</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni</i>

* con le agevolazioni previste dall'art. 1 comma 10 lettera b) della L. 28/12/2015 nr. 208

2. Di dare atto che a decorrere dal 2014 non è più dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto-Legge 201/2011 (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
3. Di dare atto che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i seguenti immobili:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti altresì dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);
4. di stimare in € 419.838,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 107.982,00 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente introduce l'argomento e poi cede la parola all'Assessore esterno Miola Stefano, il quale passa all'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Bertazzo Andrea della lista "Vivere Galzignano" richiede precisazione in merito alla data di registrazione del comodato d'uso gratuito.

L'Assessore esterno Miola Stefano riferisce che doveva già essere registrato entro il mese di marzo, per poter ottenere il pagamento dell'aliquota ridotta, comunque da quando viene registrato si paga l'aliquota ridotta.

Non essendovi da registrare alcun ulteriore intervento, il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 08;
Voti favorevoli: n. 06;
Voti contrari: n. zero;
Astenuti: n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea).

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione

SUCCESSIVAMENTE il Presidente, al fine di dare immediata attuazione ai fini del Bilancio, passa alla votazione per l'immediata eseguibilità, che ottiene il presente risultato:

Consiglieri presenti: n. 08;
Voti favorevoli n. 06;
Voti contrari: n. zero;
Astenuiti: n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 22-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Lionello Marco

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ♦ per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- ♦ entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ROMAN RICCARDO
MARIALUISA

Il Segretario
F.to NORTI DR.SSA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data sottoindicata.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Il Difensore Civico di con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. del (oppure con deliberazione di Consiglio/Giunta n. del).

Ricevuta dal Difensore Civico di al n. in data

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il con nota n. del ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. in data è stata (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO